

COMUNE DI PRAY

Via Roma, 21 - c.a.p. 13867 tel. 015767035 fax 015767283

e-mail: pol.pray@ptb.provincia.biella.it

ordinanza n. 1369

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande e cibo in contenitori di vetro; dDivieto di consumo, su suolo pubblico, di bevande e cibo in contenitori di vetro o affini.

IL SINDACO

Visto la circolare emessa in data 13/06/2017, n. 11389, dalla Prefettura di Biella, relativa alle misure di sicurezza in occasione delle manifestazioni.

Rilevato che l'abbandono di bottiglie e bicchieri, al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, nei giorni di grande afflusso di visitatori in occasione di pubbliche manifestazioni, prevalentemente nelle ore notturne, crea, in caso di rottura, un pericolo per la pubblica incolumità delle persone, nonché del decoro del patrimonio pubblico e privato.

Considerato che recenti incresciosi episodi, relativi all'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di vetro, in seguito rotti, hanno provocato gravi lesioni alle persone.

Considerato altresì che in tale periodo sono previste numerose manifestazioni che coinvolgono il territorio comunale, che comportano inevitabilmente un maggiore afflusso di persone, che anche stazionando all'esterno dei pubblici esercizi si radunano anche in consistenti gruppi, che possono essere suscettibili a generare episodi di euforia collettiva ed incontrollata che talvolta possono portare all'utilizzo di contenitori di vetro che abbandonati e frantumati sul suolo diventano potenziali strumenti di lesione.

Ritenuto pertanto alla luce delle considerazioni suesposte, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli alle persone.

.Considerato altresì che le caratteristiche del tessuto urbano del Comune di Pray, rendono opportuna una limitazione all'apertura indiscriminata, in orario notturno, a tutela della quiete pubblica, della protezione della salute umana, con particolare riguardo alla prevenzione dei sinistri stradali, nonché della sicurezza pubblica;

Visto l'art 16 della Legge n. 3/2003; il D. Lgs 267/00; la Legge n. 833 del 23/12/1978; il T.U. delle Leggi sanitarie n. 1265; visto lo statuto comunale, si stabilisce, per la violazione della presente Ordinanza del Sindaco la sanzione amministrativa compresa tra euro 25.00 e euro 500.00.

ORDINA

A partire dal 21.07.2017

Per le motivazioni in premessa citate, in occasione di manifestazioni temporanee, feste, sagre o fiere, relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'introduzione delle limitazioni di seguito riportate, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico.

E' vietata a chiunque la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, ivi comprese le seguenti categorie:

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche autorizzate in forma temporanea;

Circoli privati;

Attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;

*Attività di commercio di prodotti alimentari **dopo le ore 21.00;***

Operatori di commercio su area pubblica;

rimane autorizzata la vendita da asporto in contenitori di plastica o lattine.

Sono consentite la somministrazione ed il consumo di bevande in contenitori di vetro unicamente :

- *All'interno del locale*
- *Nelle pertinenze proprie del locale esterne, private, ivi compresi spazi destinati al consumo di alimenti in occasione di fiere feste o sagre.*
- *Nelle pertinenze adiacenze esterne, su suolo pubblico , debitamente autorizzate (dehors)-*

Resta vietato, come si evince dalle licenze temporanee stesse, la somministrazione di bevande superalcoliche.

Gli operatori commerciali devono rendere noto al pubblico , mediante idonei avvisi, il presente divieto.

Gli operatori e gli organizzatori dovranno predisporre idoneo e adeguato sistema di raccolta rifiuti, predisponendo un numero sufficiente di contenitori ed agevolando ed incentivando con appositi contenitori anche la raccolta differenziata

Durante lo svolgimento di fiere o mostre mercato, il cui orario si protrae oltre le ore 21.00, sia gli espositori che i commercianti possono vender i propri prodotti in contenitori di vetro, purché gli stessi siano accuratamente confezionati in modo da impedirne l'immediato consumo.

DISPONE

Sanzioni

la violazione a quanto disposto nella presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa conciliabile con il pagamento di Euro 100.00; in caso di recidiva, con nuova violazione commessa entro dodici mesi dalla precedente, la sanzione amministrativa è elevata a euro 200.00

AVVERTE

Ai sensi degli artt 3, quarto comma e 5, terzo comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Segretario comunale Dott. Tiziano Garavaglia .

Ricorsi, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero, in via alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione , secondo le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Contro la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso gerarchico al Prefetto di Biella entro 30 giorni dalla notificazione , ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

La presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Pray

La Polizia Locale e gli Ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, Pray 21.07.2017



IL SINDACO

Gian Matteo PASSUELLO